



COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

Provincia di Novara
Piazza Della Vittoria n.2
28010 Fontaneto d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00460900038

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE **DEL CONSIGLIO COMUNALE** **N.15 DEL 30-06-2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **21:00**, convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala Consiliare.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Angelini Alfio	Sindaco	Presente
Duelli Monica	Vice Sindaco	Presente
Teruggi Nicoletta	Consigliere	Presente
Bosio Massimo	Consigliere	Presente
Bona Simona	Consigliere	Presente
Albertinazzi Lara	Consigliere	Presente
Fontana Alessandra	Consigliere	Presente
Pieretto Guido	Consigliere	Presente
Fontaneto Adriano	Consigliere Minor.	Presente
Cherchi Giuliano	Consigliere Minor.	Presente
Gallo Dino	Consigliere Minor.	Presente

Totale Presenti 11, Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Rossi Dott. Giacomo.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, Sig. Angelini Alfio, nella sua qualità di ViceSindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Il Consigliere Bosio relaziona sul presente punto all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1 comma 639 legge 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., istitutivo della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";
- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), approvato con deliberazione del consiglio comunale (di seguito Regolamento comunale) in pari data,

VISTO, altresì, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale in data odierna;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente:

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;
- il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando, comunque, l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013;

CONSIDERATA la difficoltà per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti, a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a. applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della legge n. 147/2013;
- b. scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;
- c. applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013;

ATTESO che:

- Il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art 19 del D.Lgs n 504/1992, secondo la normativa vigente è riscosso unitamente alla
tassa TARI, di cui all'art 1 comma 639 e alla tariffa della legge n. 147/2013;
- Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario, a decorrere dal 1° giugno 2020 la struttura di gestione del provvede al riversamento del tributo spettante alla Provincia competente per territorio, al netto della commissione;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

RILEVATO CHE:

- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*;
- il DM Interno del 13.01.2021 ha ulteriormente differito tale termine al 31 marzo 2021;
- il Dl. n. 56 del 20 aprile 2021, ha ulteriormente prorogato al 31 maggio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;

RICHIAMATO Il decreto Sostegni che stabilisce che le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva - per l'anno 2021 - possono essere deliberate dai comuni entro il 30 giugno 2021.

DATO ATTO che nell'erogazione del Fondo Funzioni Fondamentali viene calcolata una quota relativa alla TARI per poter effettuare una riduzione COVID:

- Anno 2020 - € 30.327,00 (come da certificazione trasmessa entro il 31/05/2021) da utilizzare per tutte le categorie domestiche e non domestiche su parte variabile e fissa;
- Anno 2021 - € 23.446,00 (Art. 6 DI 73/2021) da utilizzare solo sulle quote variabili delle utenze non domestiche fino alla concorrenza;

DI STABILIRE il pagamento con le seguenti scadenze:

- 16/09/2021 – prima rata acconto;
- 16/10/2021 – seconda rata acconto;
- 16/12/2021 – terza rata a saldo.

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del d. l. n. 267/2000 "*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012 e, poi, dal D.Lgs. n. 126/2014, art. 74, comma 35, lett. b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

CON VOTAZIONE, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

Presenti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari	Astenuti
11	11	11	0	0

DELIBERA

1. DI DETERMINARE per l'anno 2021 la seguente ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, per le motivazioni espresse all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

TOTALE PEF	€ 311.727,00
RESIDUO TRA PEF 2020 E TARIFFE 2020	€ 5.949,83
TOTALE RUOLO	€ 317.676,83

2. DI DETERMINARE, per l'anno 2021, le tariffe, che si allegano al presente provvedimento - allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
3. DI DETERMINARE, per l'anno 2021, la seguente ripartizione del costo tra le utenze domestiche e non domestiche:

PARAMETRI	COPERTURA
INCIDENZA DEL GETTITO DERIVANTE DALLA TARI SULLE UTENZE DOMESTICHE	60%

INCIDENZA DEL GETTITO DERIVANTE DALLA TARI SULLE UTENZE NON DOMESTICHE	40%
--	-----

4. DI DARE ATTO che nella bollettazione, che verrà spedita a i contribuenti verranno conteggiate ed indicate le riduzioni TARI, COVID, come in narrativa:

AGEVOLAZIONE COVID19	
CONTRIBUTO ANNO 2020 DOMESTICHE E NON DOMESTICHE	€ 30.327,00
CONTRIBUTO ANNO 2021 SOLO NON DOMESTICHE - FINO ALLA CONCORRENZA DELLA PARTE VARIABILE	€ 23.446,00

5. DI STABILIRE che i trasferimenti derivanti dal Fondo istituito dallo Stato con l'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di conversione, dovranno essere utilizzati per accordare un contributo compensativo a favore delle attività produttive e di servizi;
6. DI DEMANDARE in ogni caso l'introduzione e la definizione delle modalità di determinazione e di erogazione di tali contributi 2021 e 2021 ad una successiva delibera di Giunta Comunale, al fine di poter prima verificare le conseguenze del mutato rapporto tra i costi del servizio esposti nel PEF e le nuove tariffe TARI delle Utenze non domestiche, (derivanti dalla diminuzione della base imponibile legata alle disposizioni di cui al D.L. 116/2020) e domestiche
7. DI STABILE il pagamento con le seguenti scadenze:
→ **16/09/2021 – prima rata acconto;**
→ **16/10/2021 – seconda rata acconto;**
→ **16/12/2021 – terza rata a saldo.**
8. DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 decreto legislativo 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;
9. DI PREVEDERE che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
10. DI INCARICARE gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

Successivamente,

RAVVISATA l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, con l'esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari	Astenuti
11	11	11	0	0

DI DICHIARARE la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 24-06-2021

Il Responsabile dell'Area
Economico- Finanziaria
Daniela Vicario

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 24-06-2021

Il Responsabile dell'Area
Economico- Finanziaria
Daniela Vicario

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Sig. Angelini Alfio

Il Segretario Comunale
Rossi Dott. Giacomo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fontaneto d'Agogna,

IL Messo Comunale
Manfredi Elena

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000*).

Fontaneto d'Agogna,

IL Segretario Comunale
Rossi Dott. Giacomo